



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il dott. _____ in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. _____ /2022 R.G. promossa da:

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv.

e _____ (_____) ; con

elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv.

ATTORE

contro:

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE INPS, AGENZIA COMPLESSA MILANO
NORD (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. _____, con elezione di
domicilio in _____, presso e nello studio dell'avv. _____

CONVENUTO

ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO INAIL, SEDE DI RHO
(C.F. 01165400589), con il patrocinio dell'avv. _____, con elezione di domicilio
in _____, presso e nello studio dell'avv.

CONVENUTO

SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS S.C.C.I. S.P.A (C.F. 05870001004),
con il patrocinio dell'avv. _____, con elezione di domicilio in _____, presso e nello studio dell'avv.

CONVENUTO

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'avv.

OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e decorso della prescrizione nel periodo emergenziale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con un ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in data 4.8.2022, ha chiamato in giudizio l'INPS, l'INAIL e la AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, proponendo opposizione contro l'intimazione di pagamento n. 000 per i seguenti avvisi di addebito:

Avviso Addebito	Ente	Totale	data notifica
10	INAIL sede di Rho	14.817,31 €	14/12/2005
10	INAIL sede di Rho	8.249,08 €	16/12/2006
100	INPS sede Milano Nord	2.520,97 €	05/07/2011
100	INPS sede Milano Nord	2.447,95 €	04/02/2014
000	INPS sede Milano Nord	2.546,46 €	28/06/2014
00	INPS sede Milano Nord	2.505,08 €	21/11/2014
00	INPS sede Milano Nord	2.531,78 €	04/02/2015
100	INPS sede Milano Nord	2.480,61 €	23/10/2015
00	INPS sede Milano Nord	2.385,27 €	11/12/2016
		40.484,51 €	

In particolare, secondo la tesi di tali avvisi di addebito non sarebbero stati mai notificati al medesimo e sarebbe maturata la prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi.

Per questi motivi, nelle conclusioni, l'opponente ha domandato di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nell'intimazione di pagamento suddetta. Con vittoria di spese di lite.

Costituendosi con articolata memoria difensiva, l'INPS ha contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte opponente con riguardo agli avvisi di addebito n. 00, 000, 000, 000, 00 e 000.

In particolare, ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, successivamente alla notificazione del titolo, gli atti interruttivi sarebbero di competenza del concessionario.

Poi, ha evidenziato come l'opponente sarebbe incorso in decadenza ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46 del 1999, in virtù della tardività del ricorso.

Inoltre, non sarebbe maturata alcuna prescrizione.

Costituendosi con un'articolata memoria difensiva, anche la AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ha contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte opponente.

In particolare, ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva e che le cartelle di pagamento n. 00 e 000 sarebbero state correttamente notificate il 14 dicembre 2005 e il 16 dicembre 2006.

Inoltre, l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE avrebbe, altresì, notificato a 000 le intimazioni di pagamento n. 000 e n. 000.

Pertanto, non sarebbe maturata la prescrizione.

Costituendosi con un'articolata memoria difensiva, anche l'INAIL ha contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte opponente.

In particolare, con riguardo alle cartelle esattoriali n. 000 e n. 000.

0 ha sostenuto la tardività dell'opposizione in seguito alla regolare notificazione delle stesse, ex articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 46 del 1999.

Poi, ha eccepito anche come non sarebbe maturata alcuna prescrizione.

Sicché, ha domandato il rigetto del ricorso.

All'udienza di discussione, è stata tentata inutilmente la conciliazione e, non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, la causa è stata, poi, oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con sentenza definitiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento all'avviso di pagamento n. 36820160020966471000, occorre premettere che è risultato correttamente notificato il 11/12/2016 (cfr. il doc. 1 c Inps e il verbale di causa).

Ciò posto, si osserva che, aggiungendo 5 anni a tale data, si raggiunge il 11/12/2021 e che, sommando a tale giorno tutti i 311 giorni previsti dalle due sospensioni covid, la data di prescrizione sarebbe quella del 18/10/2022.

Dunque, alla data dell'intimazione di pagamento del 6 luglio 2022 non risultava maturato il termine di prescrizione che è stata così interrotta da quest'ultima.

Quanto alle eccezioni ulteriori, considerata la regolarità della notifica dell'avviso di addebito, rileva la mancata impugnazione da parte dell'opponente nel termine perentorio di 40 giorni di cui all'articolo 24, comma 5, del dlgs. n. 46/99, cosicché, ogni ulteriore rilievo attoreo risulta precluso dal l'intervenuta decadenza.

Sicché, l'avviso di addebito in questione è legittimo e non è maturata per lo stesso la prescrizione.

Pertanto, l'intimazione di pagamento opposta, risulta legittima unicamente con riguardo a tale ultimo avviso di addebito, dovendosi dare atto di ciò nel dispositivo.

Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, a favore di e a carico della AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, responsabile della mancata esecuzione dei titoli di cui si tratta e della mancata interruzione della prescrizione, secondo il principio della soccombenza e tenendo conto del valore e della durata del giudizio.

Viceversa, vi sono i motivi per compensare le spese di lite tra l'INPS, l'INAIL e l'opponente, non avendo responsabilità tali enti degli atti interruttivi della prescrizione e del difetto di esecuzione di ciascun titolo di cui si tratta.

P.Q.M.

Dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta n. /000 per tutti i titoli, eccetto che per l'avviso di pagamento n. 1000.

In particolare, accerta la prescrizione dell'azione e dei contributi per i seguenti titoli:

Avviso Addebito	Ente	Totale	data
-----------------	------	--------	------

			notifica
0000	INAIL sede di Rho	14.817,31 €	14/12/2005
000	INAIL sede di Rho	8.249,08 €	16/12/2006
000	INPS sede Milano Nord	2.520,97 €	05/07/2011
000	INPS sede Milano Nord	2.447,95 €	04/02/2014
000	INPS sede Milano Nord	2.546,46 €	28/06/2014
000	INPS sede Milano Nord	2.505,08 €	21/11/2014
000	INPS sede Milano Nord	2.531,78 €	04/02/2015
000	INPS sede Milano Nord	2.480,61 €	23/10/2015

Compensati gli oneri del giudizio tra la parte opponente, l'INPS e l'INAIL, condanna la AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE a versare le spese di lite a parte opponente per la somma di euro 4000, oltre il 15% per spese forfettarie, oltre iva e cpa e contributo unificato se versato e dovuto, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 13/04/2023

il Giudice